

## **Un quesito su valutazione di incidenza per opere in ZPS**

**Domanda:** esiste un elenco di opere per le quali è necessaria la valutazione d'incidenza nel caso in cui ricadano in ZPS? oppure la valutazione viene fatta caso per caso a seconda del tipo d'intervento? Inoltre quali sanzioni si applicano qualora venga effettuato un intervento in ZPS senza aver acquisita la valutazione d'incidenza nel caso sia prevista?

**Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti):** la norma nazionale, dettato dall'art.5, commi 2 e 3 del DPR n.357/97 come modificato, stabilisce, nel piano rispetto dei dettami della Direttiva Habitat 92/43/CEE, che “proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 3.

I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

E' bene ricordare dell'art.6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE (cd. Direttiva Habitat) prevede che "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo".

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. “

L'articolo 6, n. 3, della direttiva Habitat introduce quindi un procedimento diretto a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, possa essere autorizzato solo se esso non pregiudicherà l'integrità di tale sito mentre l'articolo 6, n. 2, della detta direttiva stabilisce un obbligo di protezione generale consistente nell'evitare deterioramenti nonché perturbazioni che potrebbero avere effetti significativi rispetto agli obiettivi della direttiva.

Posto che la normativa di dettaglio è rimessa alla potestà legislativa e/o regolamentare regionale, la norma quadro stabilisce, come detto, che la valutazione debba essere fatta non in relazione a singole opere, piani o progetti, bensì ogniqualvolta un piano, un progetto o un intervento, nell'ottica del principio di precauzione, possa spiegare effetti significativi su specie ed habitat tutelati.

Quanto al sistema sanzionatorio, in disparte i divieti già posti dal Decreto, questo deve essere rinvenuto, caso per caso, nelle norme statali e regionali vigenti (si vadano, es. L n.394/91, 157/92, 150/92 e, da ultimo, artt. 733 bis c.p.).

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Quanto all'omesso espletamento della valutazione di incidenza ove necessaria, da un lato, il funzionario che abbia eventualmente rilasciato un provvedimento abilitativo in suo difetto è passibile di incriminazione ai sensi dell'art.323 c.p. ( si veda, da ultimo, la risposta a quesito pubblicata in materia di omessa valutazione dei calendari venatori regionali)

Dall'altro, in ogni caso, l'omessa valutazione di un progetto o di un piano comporta l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per violazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva. Violazione che, ove accertata, comporta prima il deferimento, sempre da parte della Commissione, innanzi alla Corte di Giustizia, e successivamente in caso di condanna, con gravi conseguenze anche per l'Erario.

Valentina Stefutti

*Pubblicato il 10 ottobre 2011*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*